

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4705

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, BONSIGNORE, CACCIA, CAVIGLIASSO, FUMAGALLI  
CARULLI, GELPI, MARTINO, PATRIA, RABINO, RIGHI, RI-  
NALDI, SARTI, SOAVE, TARABINI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO**

*Presentata il 29 marzo 1990*

**Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei terri-  
tori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Parlando di calamità naturale, occorre fare una premessa generale: per definizione la calamità è un evento straordinario che arreca danni a cose o a persone, coinvolgendo nelle conseguenze negative una generalità di persone.

Ma non esiste una definizione legislativa di calamità naturale: le norme legislative emanate elencano, in maniera discontinua, alcune fra le più frequenti ipotesi di calamità, come alluvioni, movimenti franosi interessanti l'abitato, epidemie, sismi, mareggiate, inquinamento del mare, siccità ed emergenza idrica.

Dalla casistica elencata, risulta chiaro che almeno due ipotesi, la siccità e l'emergenza idrica, sono le conseguenze dirette di un evento, mai verificatosi in termini così costanti e ripetitivi come quello verificatosi durante le due ultime stagioni invernali: il mancato inneva-

mento che, in inverno, è l'equivalente della siccità estiva.

Se, pertanto, per due « effetti » è stato riconosciuto il carattere di calamità naturale, non si può disconoscere che per la « causa » di questi effetti spetti, anche, il carattere di calamità naturale.

D'altra parte, non esistendo, come già detto, una definizione legislativa della calamità naturale, viene richiesto, ogni volta, alla valutazione discrezionale del Governo e del Parlamento il riconoscimento, come calamità, dell'evento straordinario che arreca danni a cose o a persone.

Nel nostro caso, il mancato innevamento di due stagioni invernali consecutive c'è stato; i danni ci sono stati e molto rilevanti ed irreversibili sono quelli all'economia turistica montana.

Per i motivi su indicati chiediamo l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per far fronte ai necessari interventi in favore del territorio montano e delle aziende colpite dal mancato innevamento delle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990, è autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi per il biennio 1990-1991.

## ART. 2.

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le comunità montane interessate comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalla calamità di cui all'articolo 1.

2. Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al comma 1, il CIPE, dedotte le spese di cui all'articolo 4, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota spettante a ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative.

## ART. 3.

1. In favore delle aziende di gestione di impianti a fune in territorio montano, delle aziende turistiche, ricettive, commerciali e artigiane, ubicate nei territori colpiti da calamità naturale del mancato innevamento, entro i limiti complessivi di

trecento milioni, a carico del fondo di cui all'articolo 1, può essere concesso un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1986 con la dichiarazione dei redditi del maggio 1987 o, se più favorevole, per l'anno 1987 con la dichiarazione dei redditi del maggio 1988.

#### ART. 4.

1. In favore degli enti pubblici territoriali o delle società che gestiscono impianti a fune in territorio montano la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per l'adeguamento o potenziamento degli impianti di trasporto a fune o per gli impianti di innevamento artificiale che si pongano in funzioni di complementarietà agli impianti di risalita. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi è posto a carico del fondo stanziato all'articolo 1.

2. I progetti sono approvati dalle regioni, anche, in deroga alle previsioni di strumenti urbanistici comunali o in assenza degli stessi.

3. I fondi stanziati con la legge 7 agosto 1989, n. 289, recante il rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi, per il 75 per cento del loro ammontare, sono destinati, prioritariamente, alle regioni colpite dal mancato innevamento.

4. Le regioni interessate, nell'ambito delle quote assegnate, finanziano, prioritariamente, i progetti presentati dagli enti pubblici territoriali, sedi di impianti di trasporto a fune.

5. A finanziamento avvenuto e nei limiti delle assegnazioni, gli enti pubblici territoriali di cui al comma 4, rivedono i progetti in modo da assicurare impianti integrativi o alternativi degli impianti di trasporto a fune dislocati sul territorio.

## ART. 5.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, è riconosciuta a favore delle imprese di gestione degli impianti di trasporto a fune, turistiche, ricettive, commerciali e artigiane, del territorio colpito dal mancato innevamento, la fiscalizzazione degli oneri sociali e la cassa integrazione per il personale dipendente.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto emanato, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, predispone la regolamentazione della fiscalizzazione degli oneri sociali e della cassa integrazione di cui al comma 1.

## ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.